




Corte di Appello di Reggio Calabria



AGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI DEL DISTRETTO

ord.reggiocalabria@cert.legalmail.it

segreteria@coapalmi.legalmail.it

ord.locri@cert.legalmail.it

AI SIGG.RI DIRETTORI RESPONSABILI DEI SETTORI PENALE, CIVILE, GESTIONALE

- SEDE -

e p. c.

AI SIGG.RI PRESIDENTI DI SEZIONE

- SEDE -

Oggetto: Modalità di proposizione delle istanze di liquidazione degli onorari dei difensori con anticipazione a carico dell'Erario (spese di giustizia).

La Dirigenza Amministrativa, quale delegata al pagamento delle spese di giustizia, ha regolamentato, con Circolare interna Prot. n. 750.I del 29 ottobre 2024, le modalità di gestione del flusso gestionale delle istanze di liquidazione, con decorrenza 11 novembre 2024. Tale nuova regolamentazione è stata disposta anche al fine di adeguare l'organizzazione interna alla struttura del nuovo applicativo ministeriale (SPEDIGIUS) di gestione delle spese di giustizia che sostituirà l'attuale SIAMM-SG a partire dal 12 maggio 2025 (dopo un primo rinvio del *golive*, inizialmente previsto per il 9 dicembre 2024). Si rende, pertanto, necessario, in vista del citato cambio del sistema informativo utilizzato, fornire agli Ordini degli Avvocati in indirizzo alcune indicazioni riguardo alla redazione delle istanze che saranno inviate tramite il portale lsg.giustizia.it.

Per i difensori, come è noto, vi è l'obbligo di proposizione telematica delle istanze in oggetto, in virtù di quanto disposto dall'art. 37-bis del decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020, a cui ha fatto seguito il provvedimento del 6 ottobre 2020 – Prot. N. mdg.DOG07.06/10/2020.0009802.ID della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati (D.G.S.I.A.) del Ministero della Giustizia.





Corte di Appello di Reggio Calabria




Le principali caratteristiche del nuovo applicativo, per quanto di interesse dei difensori, sono l'anagrafica unica nazionale dei beneficiari e l'immodificabilità delle istanze inviate telematicamente. Gli uffici giudiziari, infatti, non potranno più modificare le istanze proposte dagli utenti esterni, al fine di effettuare la correzione di eventuali errori di compilazione, potendo solo accettarle o rifiutarle. Allo stesso modo, anche l'anagrafica personale (unica per tutti gli uffici giudiziari d'Italia), collegata alle istanze inviate telematicamente, rimarrà nell'esclusiva disponibilità dei singoli utenti esterni e non sarà modificabile in back-office. Gli uffici giudiziari potranno variare, all'occorrenza, solo alcuni elementi ben definiti, ma solo in funzione dell'emissione del singolo provvedimento netto, senza interferire - in alcun modo - con l'anagrafica del soggetto.

Con la presente nota, quindi, si richiede agli Ordini in indirizzo di voler sensibilizzare i propri iscritti a porre la massima attenzione nella compilazione della propria anagrafica (in parte già popolata con i dati provenienti dallo Spid) e nella redazione delle istanze di liquidazione. Per quanto concerne l'anagrafica, dovranno essere verificate con la massima attenzione i dati relativi al regime fiscale (lavoro autonomo, numero di partita IVA, ritenuta d'acconto sì o no, IVA sì o no, CPA al 4%) e l'IBAN. L'Ufficio non sarà responsabile di errori derivanti dall'errata compilazione dell'anagrafica. Nella compilazione delle istanze, gli utenti avranno cura di inserire nel sistema, per ogni singola istanza, **l'esatta indicazione del tipo di registro (Mod. 7, Mod. 32, Assise, Misure di Prevenzione, ecc... per il penale; Mod. 1 Contenzioso, Mod. 18 Volontaria Giurisdizione, Mod. 3 Lavoro, ecc... per il civile), l'esatto numero di registro e l'indicazione della/e parte/i processuali assistita/e.** A tal proposito si rappresenta che, contrariamente al passato, **le istanze relative a fasi processuali che si siano svolte presso altri uffici giudiziari (Corte di Cassazione per la fase di legittimità, Tribunale della Libertà per i procedimenti relativi alle misure cautelari, ecc.), la cui liquidazione delle competenze al difensore, però, resta a carico della Corte d'Appello quale giudice di merito, dovranno essere associate al procedimento di merito celebrato presso questo Ufficio Giudiziario.** Così, anche per le fasi di legittimità dei processi civili, l'istanza di liquidazione indirizzata alla Corte d'Appello dovrà essere associata al relativo numero di registro generale del procedimento di merito. Ovviamente, **gli allegati all'istanza web, dei quali continuerà ad essere effettuato l'upload come già avviene, dovranno essere riferiti alla fase processuale per la quale l'istanza medesima sarà proposta.**

L'istanza di liquidazione allegata all'istanzaweb, inoltre, dovrà contenere in intestazione, o comunque in posizione grafica di facile ed immediata evidenza, l'indicazione



Corte di Appello di Reggio Calabria



della fase processuale (tipo e numero di registro) per la quale è redatta; nonchè quella (numero modello registro, numero di registro e ufficio giudiziario) della fase precedente oggetto di impugnazione. Per le istanze relative a procedimenti penali, inoltre, dovrà essere sempre indicato il numero di registro delle notizie di reato (Mod. 21 o Mod. 52) e, se il decreto di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato riporta un diverso numero di RGNR, i motivi che giustificano il collegamento al numero indicato (stralci o riunioni).

Le istanze di liquidazione onorari riferite a procedimenti civili dovranno, in primo luogo, essere proposte tramite "Istanzaweb" e, successivamente, inviate tramite PCT unitamente all'istanzaweb con relativo numero di protocollo "IW...".

Le caratteristiche del nuovo applicativo, ma non solo, oltre ad esigere la massima correttezza dell'istanzaweb, richiedono l'aumento del grado di completezza e chiarezza dell'istanza di liquidazione redata in formato .pdf che sarà allegata ad essa. Pertanto, alla presente circolare si allega l'elenco degli atti di cui l'istanzaweb dovrà essere obbligatoriamente corredata. L'istanzaweb, inoltre, dovrà contenere l'indicazione della data iniziale e quella finale dell'attività difensiva riferita alla fase processuale per la quale si richiede la liquidazione degli onorari. In caso di subentro ad altro difensore, quindi, oppure di revoca di chi richiede gli onorari, le date di inizio e fine attività dovranno essere indicate nell'istanzaweb in maniera coerente agli eventi citati.

Le Cancellerie rifiuteranno le istanze proposte in difformità a quanto sopraindicato o mancanti di uno o più allegati obbligatori.

Sul sistema "IstanzaWeb", inoltre, sarà possibile continuare a monitorare lo stato dell'istanza durante tutto il suo iter. In particolare, quando tutta la fase amministrativa/contabile propedeutica all'accettazione della fattura sarà terminata, l'istanza si presenterà su "IstanzaWeb" nello stato di "provvedimento lordo esecutivo". Solo in questo momento sarà possibile inviare la relativa fattura elettronica tramite il S.d.I. Eventuali fatture pervenute prima del cambio di stato dell'istanza in "provvedimento lordo esecutivo" saranno rifiutate al S.d.I. Le fatture dovranno indicare nella causale il numero di istanza SIAMM (da non confondersi con il numero di protocollo dell'istanzaweb). Tale indicazione consentirà, in futuro, di utilizzare anche la funzione di riconciliazione automatica delle fatture che transitano sul S.d.I. con l'istanza relativa presente sul nuovo SIAMM (funzione la cui implementazione è prevista in fase di manutenzione evolutiva dell'applicativo)



Corte di Appello di Reggio Calabria



Questa Corte d'Appello si riserva di diramare ulteriori istruzioni, qualora ciò si rendesse opportuno alla luce dell'esperienza che sarà maturata dopo l'avvio del nuovo applicativo e/o in seguito ad interventi di manutenzione evolutiva sul sistema informativo medesimo.

Si rende noto, infine, che l'attuale versione del SIAMM-SG resterà on line, per l'utilizzo in back-office, sino al 30 aprile 2025. A partire dal giorno successivo, inizieranno le procedure di migrazione dei dati verso il nuovo applicativo che, come già detto, entrerà in funzione il **12 maggio 2025; data di decorrenza degli effetti della presente Circolare.**

Tanto si comunica agli Ordini Professionali in indirizzo, per l'opportuna diffusione ai rispettivi iscritti. I Direttori Amministrativi vorranno diffondere la presente nota al personale interessato dei settori di rispettiva competenza. Le disposizioni di cui alla citata Circolare Prot. n. 750.I del 29/10/2024 si intendono rettificata, laddove differenti da quelle contenute nella presente nota.

Si pubblichi sul sito web istituzionale di questa Corte d'Appello.

Si ringrazia per la collaborazione.

Cordialità.

Reggio Calabria, data del protocollo.


IL DIRIGENTE

Dr. Demetrio FORTI

IL PRESIDENTE

Dr.ssa Caterina CHIARAVALLOTTI

CHIARAVALLOTTI CATERINA
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA/CPTJ-801824430587
09.04.2025 10:49:17
GMT+01:00





Corte di Appello di Reggio Calabria



ATTI DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALL'ISTANZA WEB

1) Patrocinio a spese dello Stato in materia penale:

Istanza di liquidazione con notula del professionista, nomina del difensore, revoca dei precedenti difensori (in caso di subentro), attestazione di iscrizione nell'Albo speciale, istanza e relativo decreto di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, dichiarazione che negli anni successivi al deposito dell'istanza e sino alla definizione del procedimento (o all'eventuale data precedente di fine incarico del difensore) non vi sono state variazioni rilevanti di reddito tali da giustificare la decadenza dal beneficio, eventuale provvedimento di revoca del patrocinio a spese dello Stato, dispositivo della sentenza o ogni altro atto dal quale risulti la definizione del processo (salvo revoca del difensore istante).

2) Patrocinio a spese dello Stato in materia civile:

Istanza di liquidazione con notula del professionista, nomina del difensore, revoca dei precedenti difensori (in caso di subentro), attestazione di iscrizione nell'Albo speciale, istanza e relativa delibera del COA di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, trasmissione della delibera del COA all'Agenzia delle Entrate, dichiarazione che negli anni successivi al deposito dell'istanza e sino alla definizione del procedimento (o all'eventuale data precedente di fine incarico del difensore) non vi sono state variazioni rilevanti di reddito tali da giustificare la decadenza dal beneficio, eventuale provvedimento di revoca del patrocinio a spese dello Stato, dispositivo della sentenza o ogni altro atto dal quale risulti la definizione del processo (salvo revoca del difensore istante).

3) Difensori d'ufficio di imputati irreperibili:

Istanza di liquidazione con notula del professionista, nomina del difensore d'ufficio, attestazione di iscrizione nell'Albo speciale, decreto di irreperibilità dell'imputato,



Corte di Appello di Reggio Calabria



dispositivo della sentenza o ogni altro atto dal quale risulti la definizione del processo (salvo revoca del difensore istante).

4) Difensori d'ufficio di imputati irreperibili di fatto:

Istanza di liquidazione che dichiari esplicitamente la condizione di irreperibilità di fatto dell'imputato difeso d'ufficio, notula del professionista, nomina del difensore d'ufficio, attestazione di iscrizione nell'Albo speciale, documentazione attestante l'irreperibilità del cliente, dispositivo della sentenza o ogni altro atto dal quale risulti la definizione del processo (salvo revoca del difensore istante).

5) Difensori d'ufficio (di imputati non irreperibili):

Istanza di liquidazione con notula del professionista, nomina del difensore d'ufficio, attestazione di iscrizione nell'Albo speciale, documentazione attestante il tentativo di escussione del cliente, dispositivo della sentenza o ogni altro atto dal quale risulti la definizione del processo (salvo revoca del difensore istante).

6) Difensori di testimoni di giustizia:

Istanza di liquidazione con notula del professionista, delibera di ammissione del testimone al programma di protezione (anche per estratto) con copertura delle spese legali, eventuale provvedimento di revoca del programma di protezione, dispositivo della sentenza o ogni altro atto dal quale risulti la definizione del processo (salvo revoca del difensore istante).

Oltre agli atti precedentemente indicati i difensori potranno allegare ogni altro atto utile al magistrato alla valutazione dell'istanza o da esso richiesto.